



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 30 maggio 2020

COVID Il credito d'imposta per i canoni di locazione

L'articolo 28 del decreto Rilancio, n. 34/2020.

Riepiloghiamo, sinteticamente quanto previsto dall'articolo **28 del DL 34/2020** in merito al credito d'imposta previsto per i canoni di locazione per gli immobili ad uso non abitativo.

SOGGETTI AI QUALI SPETTA	
Esercenti attività d'impresa	Enti non commerciali
Esercenti attività di lavoro autonomo	Enti del terzo settore
Esercenti arte o professione	Enti religiosi civilmente riconosciuti

PRIMA CONDIZIONE
Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni nel periodo precedente

MISURA
60% dei canoni versati nei mesi di marzo, aprile e maggio (strutture turistico ricettive mesi di aprile maggio giugno); nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o d' affitto azienda comprensivi di almeno un immobile non abitativo il canone scende al 30% .

SECONDA CONDIZIONE
Agli esercenti attività economica il credito compete a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o in compensazione solo dopo l'avvenuto pagamento dei canoni

ESEMPIO: Esercente attività commerciale che ha la seguente situazione di fatturato

Marzo 2019	25.000,00	Marzo 2020	13.000,00
Aprile 2019	23.000,00	Aprile 2020	11.000,00
Maggio 2019	27.000,00	Aprile 2020	12.000,00

Canone di locazione **di ognuno** dei mesi di **marzo, aprile e maggio 2020 € 5.000,00**
Credito d'imposta: 60% di € 5.000 = € 3.000,00 lo stesso spetta per **i soli mesi di aprile e maggio** dopo che sia stato corrisposto il canone.

La diminuzione del fatturato di marzo è, infatti, inferiore al 50% del fatturato o del corrispettivo.

